



COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 30574/4915 - 1983

Anno 1984

Pratica N. 189

CF.CCR LEI 23A24 B832N

CF.MRC LBN 22L62 B832N

IL SINDACO

VISTA la domanda in data 12 Dicembre 1984
 presentata dal Sig. CUCURNIA ELIO (M) e MARCHINI ALBANA (F)
 nato a Carrara il 24/1/1923 e il 22/7/1922
 residente in Carrara
 Via Frassina n. 17
 registrata il 12 Dicembre 1984
 al Prot. Generale n. 30574
 corrispondente al n. 4915 di prot.
 del 3° Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la
 esecuzione dei lavori di ~~ampliamento fabbricato ad uso abitazione~~

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n. 85
 particella n. 64-65 posta in Nazzano - Avenza
 Via Frassina n° 36

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n° 46 del 22/2/1984

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. --- del ---

VISTO il parere n. 8 della Commissione Edilizia Comunale espresso
nella seduta del 24/2/1984

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. -----
in data -----

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6
agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977, n. 60;

VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn. 16 e 17 e 28-5-1975, n. 56 e successive
modificazioni;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il
necessario titolo alla concessione;

VISTA la legge 373 del 30/4/76 relativa al contenimento del consumo
energetico;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. CUCURNIA ELIO e MARCHINI ALBANA residente a Carrara

Via Frassina n. 17

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la
facoltà di eseguire i lavori di ampliamento fabbricato ad uso abitazione
in località Nazzano - Avenza - Via Frassina, 36.

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

A) - Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 27-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) - Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire 6.047.050,= a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 248 del 20/1/78

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire 423.250,= relativa agli oneri di urbanizzazione.

La quota di L. 290.270,= commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1). A garanzia successive rate vedere fidejussione n° 9925512 emessa della Italia Assicurazioni per L. 6.047.050,=

C) - Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. _____ a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il _____ le relative aree, nonché Mq. _____ afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

All'atto del rilascio della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la somma di L. per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione primaria, per quelle di urbanizzazione secondaria e per l'acquisto delle relative aree.

La quota di L. commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n. del rilasciata da

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo, e precisamente a Lire

ART. 3

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 4

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 - prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abilità e di agibilità della costruzione.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro (1) un anno dal 22/5/84 (1) ~~dalla~~ data della presente concessione ed ultimati entro (3) tre (2) anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici.

(1) Massimo entro un anno.

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

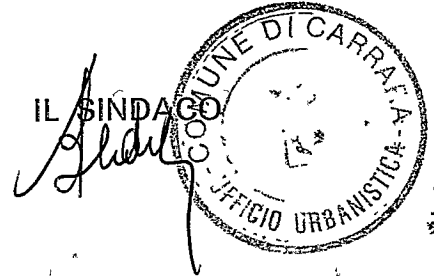
(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-7-1977.

(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977.

ART. 6

Prescrizioni speciali

Al sensi dell' art. 18 comma 1° della legge 2/2/1974 n. 64 i lavori oggetto della presente concessione non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione del Sindaco della Regione o dell' Ufficio Urbanistico secondo le competenze vigenti. L'importo dell'imposta di cui è stato a imputazione il presente atto, è stato versato a mezzo di assegno n. 10000 del 10/4/84, lettera raccomandata n. 10000 del 10/4/84, pervenuta al Sindaco del Comune di Carrara, Regione o dell' Ufficio del Comune civile secondo la competenza vigente a norma dell' art. 17 comma 1° della citata legge n. 64/74.



Carrara addì 27 Aprile 1984

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

Carminia Eli

addì,

11.6.1984